



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. 120 DEL 3/08/07 ART. 1 COMMA 2 - LINEE D'INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEI PIANI AZIENDALI PER IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 03/08/07, le linee d'indirizzo per la revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Posizione di funzione Risorse Umane e Finanziarie del SSR di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali dell'ASUR, dell'INRCA, dell'A.O. Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, dell'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, ai Direttori delle Zone Territoriali, ai Direttori dei Presidi di Alta Specializzazione G.M. Lancisi e G. Salesi di Ancona.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(dott. Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale individuale nelle strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'art. 72 comma 11 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448 dispone che il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero e ambulatoriale all'interno dell'Azienda, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dell'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali.

L'art. 1 comma 3 del DPCM 27/3/2000 concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria consente alle amministrazioni regionali di regolare la materia, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 del medesimo atto.

I CC. CC. NN. LL. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa disciplinano il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, ed i criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione.

Con DD. GG. RR nn. 1812/2000, 683/06 e 909/06 sono state approvate le direttive regionali in materia di esercizio della libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria del SSR.

Con successive DD.GG.RR. nn. 568 del 15/05/06, 843/06 e 494/07 sono state date direttive agli enti del SSR per il contenimento delle liste di attesa e per la redazione dei piani attuativi aziendali/zonali.

La Legge n. 120 del 3 agosto 2007 detta " Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"; in particolare all'art. 1 comma 2 prevede che **le Regioni procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria medica e veterinaria del SSR e del personale Universitario di cui all'art. 102 del DPR 382 del 11/7/80.**

La citata Legge n. 120/2007, richiede, inoltre alle Regioni sia un impegno prioritario per il reperimento degli spazi interni alle strutture pubbliche, con l'obiettivo di garantire pienamente l'esercizio dell'attività di cui si tratta, sia la permanenza in vigore dei provvedimenti transitori già adottati e stabilisce che le misure atte a superare il regime transitorio si completino entro e non oltre il 31.01.2009.

Fino alla realizzazione dei suddetti locali/spazi, e comunque non oltre il 31.01.2009 (art 1 comma 2 legge n.120/07), le aziende possono continuare ad applicare i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio della libera professione intramuraria.

In questa fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 120/07, le aziende, zone territoriali ed Inrca predispongono un piano da trasmettere alla Regione. La Regione approva il piano o chiede variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione.

M/D

r



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ciò premesso, risulta opportuno definire un percorso unitario in ambito regionale per il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria e del personale universitario di cui all'art. 102 del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382 dando indicazioni per la revisione dei piani aziendali per la gestione dell'attività libero professionale e rendendoli coerenti con i contenuti di cui alla legge n. 120/07.

In applicazione dell'art. 1 comma 2 della legge n. 120/07 le linee d'indirizzo allegate al presente provvedimento sono state oggetto di confronto con le OO.SS della Dirigenza medica e veterinaria e sanitaria, confronto positivamente conclusosi.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale :

- di approvare ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 03/08/07 le linee d'indirizzo per la revisione dei piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di atto;
- di incaricare il Dirigente della Posizione di funzione Risorse Umane e Finanziarie del SSR di trasmettere la presente proposta di atto ai Direttori Generali dell'ASUR, dell'INRCA, dell'A.O. Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, dell'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro, ai Direttori delle Zone Territoriali, ai Direttori dei Presidi di Alta Specializzazione G.M. Lancisi e G. Salesi di Ancona.

Il responsabile del procedimento**(dott.ssa Paola Maurizi)***Paola Maurizi***Posizione di Funzione****Risorse Umane e Finanziarie del S.S.R.****VISTO****Il dirigente responsabile****(dott. Luigi Leonarduzzi)***Luigi Leonarduzzi***PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente del servizio**(dott. Carmine Ruta)***Carmine Ruta*

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta**(dott. Bruno Brandoni)***Bruno Brandoni*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

LINEE D'INDIRIZZO PER LA REVISIONE DEI PIANI AZIENDALI PER IL PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 15 quinquies, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario e conferma il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale individuale nelle strutture aziendali, facendo salvo quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il citato art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone che il Direttore generale, fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero e ambulatoriale all'interno dell'Azienda, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dell'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali;
- il Dlgs 19 giugno 1999, n. 229 – Decreto Bindi – recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, che ha modificato l'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/92;
- l'atto di indirizzo e coordinamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/3/2000 concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria ed in particolare l'art. 1 comma 3 il quale consente alle amministrazioni regionali di regolare la materia, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 del medesimo atto;
- la Legge n. 120 del 3 agosto 2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";
- i CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, disciplinano il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, ed i criteri generali per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;

Visto il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge con modificazioni dell'art. 1, Legge 4 agosto 2006, n. 248;

Preso atto che tale provvedimento normativo, tra l'altro, all'art. 22 bis, comma 4, detta disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo che, al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, siano affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina

Handwritten signature

Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di un commissario ad acta, e che, in ogni caso, l'attività libero-professionale non possa superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente;

Rilevato, in riferimento alla problematica dell'individuazione degli spazi da adibire all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime ambulatoriale, che:

- ai sensi del comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come più sopra già evidenziato, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività, l'utilizzazione da parte del dirigente sanitario interessato del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi;
- l'utilizzazione dello studio professionale privato ai fini sopra descritti è stata consentita provvisoriamente, in attesa dell'effettuazione da parte delle Aziende Sanitarie degli interventi necessari a reperire gli spazi idonei interni alle strutture pubbliche; il termine di tale autorizzazione è stato fissato e prorogato:
 - al 31 luglio 2003 con D.Lgs. 28/7/2000 n. 254;
 - al 31 luglio 2005 con D.L. 23/04/2003 n. 89, convertito con la legge n. 141/2003;
 - al 31 luglio 2006 con D.L. 27/05/2005 n. 87, convertito con la legge n. 149/2005;
 - al 31 luglio 2007 ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, del sopra citato "decreto Bersani" n. 226/2003;
 - al 31 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 120 del 3 agosto 2007.

Preso atto che si è recentemente conclusa l'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione intramuraria nelle strutture pubbliche del SSN, condotta dalla Commissione Sanità del Senato della Repubblica, la quale ha evidenziato, tra l'altro, come risulti ancora incompleto nella quasi totalità delle regioni italiane l'adeguamento strutturale necessario a consentire lo svolgimento delle attività di cui si tratta esclusivamente all'interno di spazi afferenti alle strutture pubbliche, e come pertanto risulti estremamente difficoltoso per le Regioni il rispetto del termine del 31 gennaio 2009 come sopra riportato;

Preso atto che, la citata Legge n. 120/2007 recentemente approvata in materia di libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari, richiede, da un lato, alle Regioni un impegno prioritario per il reperimento degli spazi interni alle strutture pubbliche, con l'obiettivo di garantire pienamente l'esercizio dell'attività di cui si tratta, e dall'altro prevede la permanenza in vigore dei provvedimenti transitori già adottati e stabilisce che le misure atte a superare il regime transitorio si completino entro e non oltre diciotto mesi a decorrere dal 31/07/2007;

Rilevata la necessità di meglio specificare alcune indicazioni regionali al fine di garantire una maggiore omogeneità in ambito regionale e l'allineamento con i contenuti della Legge n. 120 del 03 agosto 2007;

Atteso pertanto che risulta opportuno definire un percorso unitario in ambito regionale per il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria e del personale universitario di cui all'art. 102 del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382;

Atteso che risulta opportuno dare indicazioni per la revisione dei regolamenti /piani aziendali per la gestione dell'attività libero professionale e renderli coerenti con i contenuti di cui alla legge 120/07;

4/6/11

~



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto dell'accordo con le OO.SS.;

Tutto ciò premesso si dispone :

1. che le Aziende sanitarie ed ospedaliere, Zone territoriali ed Inrca provvedano alla revisione e al successivo invio al Servizio Salute entro 60 g dall'approvazione del presente atto dei Piani aziendali per il passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria già predisposti per garantire il rispetto del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2007 e dalle indicazioni di cui alla presente deliberazione;
2. che il piano di cui al punto precedente, oltre ai contenuti previsti dai commi 4 e 5 della Legge n. 120/2007, deve definire in modo dettagliato ed operativo i modi del passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria e del personale universitario di cui all'art. 102 del D.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382, atteso che nel suddetto regime ordinario non può essere previsto l'utilizzo dello studio proprio del professionista come spazio sostitutivo;
3. che il suddetto regime ordinario può prevedere l'utilizzo di spazi sostitutivi attraverso la locazione o la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private non accreditate; tali previsioni devono essere esplicitamente definite nel piano di cui al precedente punto 1; alle convenzioni così definite possono accedere tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario Regionale.
4. che, anche in considerazione delle diverse situazioni aziendali/zonali le fasi transitorie previste dai piani aziendali di cui al punto 2 devono concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2009, così come previsto dalla Legge n. 120/2007;
5. di stabilire che durante il periodo di transizione previsto dalla normativa e recepito nei piani aziendali, al fine di permettere la massima trasparenza e la netta separazione fra attività istituzionale e attività libero professionale - le Aziende sanitarie ed ospedaliere, zone territoriali ed enti del SSR devono organizzare, con personale proprio, o comunque a ciò destinato dall'Azienda/ente, i cui oneri, definiti in sede di accordo aziendale, devono essere interamente compresi nei costi aziendali da recuperare attraverso gli introiti dell'attività libero professionale, uno o più punti, di informazione, prenotazione specificatamente riservati all'attività libero professionale, ambulatoriale e in regime di ricovero. Possono essere intesi come punti di prenotazione separati, con personale a ciò destinato dall'Azienda, anche il ricorso ai punti di prenotazione presenti nelle strutture private non accreditate con le quali siano in essere convenzioni o gli sportelli di prenotazione informatica e telefonica (es. CUP) con differenziazione oraria rispetto alla prenotazione delle prestazioni istituzionali;
6. di stabilire che le Aziende/Zone/INRCA mettano in atto tutti gli strumenti atti a garantire la riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la propria responsabilità e con verifiche periodiche, prevedendo sia la possibilità di pagamenti in forma elettronica e decentrata, sia l'organizzazione di punti di riscossione gestiti direttamente dalle Aziende/enti o dalle strutture private non accreditate con le quali siano in essere convenzioni a ciò delegate dalle stesse Aziende/enti;
7. di stabilire che fino al 31 gennaio 2009 possono essere mantenute le autorizzazioni in essere, ma non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia in studi privati;
8. di stabilire che, in applicazione di quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 568 del 15/05/2006, n. 843 del 17/07/2006, n. 494 del 21/05/2007, i piani aziendali debbono essere coerenti con i piani attuativi

MP M

~



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per il contenimento delle liste d'attesa, finalizzati questi ultimi a mantenere l'erogazione delle prestazioni istituzionali nei tempi massimi previsti dalle DD.GG.RR. precedentemente citate;
9. di stabilire che il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione concordati comportano, per i dirigenti/equipe coinvolti, la sospensione dell'attività libero professionale fino al rientro dei volumi nei valori concordati ;
 10. che anche in presenza di liste d'attesa compatibili con la normativa vigente, debbano essere garantiti i sistemi di monitoraggio dei volumi di attività in modo da assicurare che, complessivamente intesa, per unità operativa, l'attività istituzionale sia comunque prevalente rispetto a quella libero professionale;
 11. di stabilire che il Servizio Salute, ai sensi dell'art. 1 comma 6, valuti la congruità dei suddetti piani con le indicazioni della presente deliberazione, chieda eventuali integrazioni o modificazioni qualora ritenuto opportuno;
 12. di istituire una commissione paritetica con le OO.SS. per il monitoraggio della corretta applicazione da parte delle Aziende, Zone territoriali e dell'INRCA delle presenti disposizioni;
 13. di stabilire che a seguito del completamento dei piani aziendali e al termine della fase transitoria la Regione, previa consultazione con le OO.SS., emani nuove linee di indirizzo relative all'attività libero-professionale intramuraria in sostituzione di quelle attualmente vigenti di cui alla propria deliberazione n. 1812/2000, che rimane vigente per tutto quanto non esplicitamente in contrasto con la presente deliberazione.

Norma finale.

Fermo restando la contrattazione aziendale in materia di libera professione con l'A.O. San Salvatore, con l'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona, con l'INRCA, stante la peculiarità dell'organizzazione del SSR della Regione Marche, l'Azienda Sanitaria ASUR provvede ad emanare le linee d'indirizzo sulla libera professione ai sensi della L.R. 13/2003 art. 9 comma 1 lett. h) previo confronto con le OO.SS..

I piani zonalì sulla libera professione sono quindi definiti in contrattazione decentrata con le OO.SS. nell'ambito delle linee d'indirizzo convenute.

Ove la Direzione ASUR riscontri, entro 7 giorni dalla intesa zonale, il mancato rispetto delle linee d'indirizzo, rinvia alla Zona territoriale la intesa entro i successivi 7 giorni affinché la stessa venga ricondotta, in sede di contrattazione zonale, nell'ambito delle linee d'indirizzo aziendali .

Successivamente l'ASUR predispone il piano aziendale complessivo in materia di libera professione costituito da tutti i piani zonalì definiti.